

SENT. n. 38/2024

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 13/2024

REP. QUATER. n. 60/2024

N. 46/2022 P.U. – Liquidazione controllata



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA

Il Tribunale

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Caterina Lazzara - Presidente rel.

dott. Maria Angela Marchesiello - Giudice

dott. Antonio Lacatena - Giudice

nel procedimento 46/2022 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

....., residente in Cerignola (FG)

- ricorrente -

Oggetto: Liquidazione controllata del patrimonio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- letto il ricorso proposto da per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

- considerato che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- a) sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2, CCII, atteso che il ricorrente è residente in Cerignola (FG) al e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Foggia;
- b) il ricorrente riveste la qualità di imprenditore cessato non fallibile, per i debiti relativi a pregressa attività di impresa cessata nel 2012, e consumatore quanto al mutuo contratto per l'acquisto della abitazione.

Ad oggi il è assunto a tempo indeterminato presso la Società sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non risultando assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



- c) a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come previsto dall'art 65, c. 2 CCII;
- d) al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Alfredo Tandoi il quale ha verificato la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente, ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f) sussiste la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII. Da quanto riferito nel ricorso e evidenziato dall'OCC, si rileva che lo stato di sovraindebitamento dell'odierno ricorrente sia da imputare alla crisi economica che ha colpito l'attività autonoma di consulenza in soluzioni tecnologiche per aziende dallo stesso svolta, intrapresa nel . Atteso lo squilibrio tra entrate e uscite, il ricorrente faceva ricorso a fidi bancari e ad altre fonti di finanziamento a breve/medio termine finalizzati a sostenere i costi dell'attività. Nel nonostante il tentativo di abbattere i costi dell'attività professionale (licenziamento del dipendente, dismissione dei costi di fitto dei locali d'ufficio mediante lavoro in smart working) al fine di far fronte alle obbligazioni assunte, a causa della mancanza di commesse e di lavoro, cessava la sua attività. Nel in seguito all'assenza di altro lavoro ed altre entrate, registrava un notevole aumento dell'indebitamento al quale cercava di far fronte con l'accorpamento delle finanziarie e l'aiuto economico dei familiari. Tali sforzi non consentivano di superare lo stato di crisi che portava a un tracollo economico, oltre che psicofisico del ricorrente;
- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare, ai sensi dell'art. 270 CCII, aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
 - ritenuto che, giusta il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso OCC nominato dal debitore;
 - ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di € 1.800,00 con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di , residente in Cerignola
- 2) Nomina Giudice delegato la dott.ssa Caterina Lazzara;
- 3) Nomina liquidatore il dott. Alfredo Tandoi;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10 comma 3 CCII;



- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) Dispone che resti escluso dalla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia, il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.800,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore gli importi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
- 9) Dà atto che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
- 10) Dispone che il liquidatore:
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - effettui le vendite mediante procedure competitive;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
 - riferisca ogni sei mesi al Gd sullo stato di esecuzione del programma di liquidazione, presentando rapporti riepilogativi semestrali, accompagnati dal conto della gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 11) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Foggia;
- 12) Ordina la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.



Manda alla cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore/OCC, ed a quest'ultimo per la notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 10/4/2024

Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Lazzara

DEPOSITATO IN DATA

23/04/2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Elisabetta Gaia SALATTO

